

Trattamento integrativo speciale nel settore turismo

PREMESSA

Con l'articolo 39-*bis* del D.Lgs. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) era stato previsto a favore dei lavoratori del comparto turistico, ivi inclusi quelli degli stabilimenti termali, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 21 settembre, un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il **lavoro notturno** e/o per le prestazioni di **lavoro straordinario**, effettuati nei giorni festivi, che non concorrevano alla formazione del reddito.

La misura era rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, anche titolari di contratto a tempo determinato, compresa la tipologia del part-time, di contratto di somministrazione, apprendistato professionalizzante ovvero di tipo intermittente, a condizione che, il reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022, non fosse stato d'importo superiore a 40.000 euro. Il lavoratore, per aver diritto al trattamento integrativo, doveva farne richiesta.

L'articolo 1, commi dal 21 al 25, della Legge n. 213/2023, al fine di **garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico in generale**, entra nel merito della detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico- alberghiere. La misura si applica nel primo semestre del 2024 e consiste in un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

La finalità è sia di garantire la stabilità occupazionale che di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale. Si deve però

sottolineare che, mentre l'articolo 39-*bis*, del D.L. n. 48/2023, convertito poi in L. n. 85/2023, si era limitato a indicare "nel settore turistico, ricettivo e termale" e "a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000", l'articolo 1, commi 21-25, della legge di Bilancio 2024, ha aggiunto l'ulteriore specifica "ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali".

Quanto precisato amplia la platea di applicazione della misura con particolare riferimento all'articolo 5, L. n. 287/1991, includendo:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

LE VOCI RETRIBUTIVE INTERESSATE

Le voci interessate dal beneficio in esame sono:

- **lavoro straordinario;**
- **lavoro notturno.**

Per la concreta applicazione di entrambe le variabili contributive, occorre verificare il testo della contrattazione collettiva applicata, in quanto il D.Lgs. n. 66/2003 delega espressamente alle parti la possibilità di modificare durata e parametri di riferimento.

Nello specifico, viene definito lavoratore notturno chi:

- durante il periodo notturno, come in precedenza definito, svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- in assenza della disciplina collettiva, svolge per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno, riproporzionabili in caso di lavoro a tempo parziale;
- durante il periodo notturno, svolge almeno una parte del suo orario di lavoro secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva.

Conseguentemente, la portata dell'agevolazione ha un ambito esteso per quanto concerne il lavoro notturno, ma ha un ambito molto limitato relativamente allo straordinario effettuato nei giorni festivi, se non altro perché questi ultimi sono un numero esiguo e solo parte dell'orario di lavoro prestato in queste giornate è espressamente qualificabile come straordinario.

IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE: COSA PREVEDE LA MANOVRA 2024

Con l'articolo 1, commi dal 21 al 25, della Legge n. 213/2023, la normativa ritorna sul trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e/o e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi e dispone che il periodo interessato all'applicazione va **dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024**.

Il comma 21 precisa che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della Legge n. 287/1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un **trattamento integrativo speciale** che non concorre alla formazione del reddito. Tale trattamento si applica nella misura del **15%** delle retribuzioni lorde corrisposte in riferimento alle prestazioni di:

- lavoro notturno;
- lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Possiamo, così, schematizzare le principali informazioni sul trattamento integrativo speciale.

SETTORI DI APPLICAZIONE	Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), anche quando la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. Si applica, inoltre, ai lavoratori del comparto del turismo (definizione alquanto generica a cui possiamo ascrivere il settore dei viaggi, il settore alberghiero e della ristorazione e l'industria del tempo libero in genere), ivi inclusi gli stabilimenti termali.
CONDIZIONI DI REDDITO	La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore , nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro .
MODALITÀ DI RICHIESTA	Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.
CERTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI RICONOSCIUTI	Le somme erogate saranno indicate nella certificazione unica.
MODALITÀ DI COMPENSAZIONE	Il credito maturato dal datore di lavoro verrà recuperato attraverso la compensazione nel modello F24 . L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023, ha istituito il codice tributo specifico "1702" .

Il beneficio è **calcolato** sulla **retribuzione lorda** corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno reso nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024. Il **datore di lavoro** può **erogare** il trattamento integrativo speciale corrente e/o arretrato a partire dalla prima retribuzione utile, anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno.

Per la corretta individuazione dei criteri di applicazione del trattamento integrativo in argomento, l'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la Circolare 5/E del 7 marzo 2024.

Relativamente al **requisito reddituale**, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d'imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande. Al riguardo, è opportuno segnalare che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono, il cosiddetto "**principio di cassa allargato**".

ESEMPI DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Qui di seguito qualche esempio sia di trattamento integrativo speciale da lavoro notturno che da straordinario festivo:

Lavoro notturno

- Retribuzione mensile di un dipendente che ha lavorato nel corso di un mese 30 ore durante il periodo notturno con la maggiorazione del 25%.

CCNL Pubblici esercizi 4 livello Retribuzione mensile	Retribuzione per 30 ore notturno	Maggiorazione da CCNL 25%	Totale riconosciuto lordo per 30 ore di notturno	Trattamento Integrativo Speciale spettante
1.462,69	255,12	63,78	318,90	47,84

- Retribuzione mensile di un dipendente che ha lavorato nel corso di un mese 15 ore durante il periodo notturno con la maggiorazione del 25%.

CCNL Pubblici esercizi 4 livello Retribuzione mensile	Retribuzione per 15 ore notturno	Maggiorazione da CCNL 25%	Totale riconosciuto lordo per 15 ore di notturno	Trattamento Integrativo Speciale spettante
1.462,69	127,56	31,89	159,45	23,92

- Retribuzione mensile di un dipendente che ha lavorato nel corso di un mese 5 ore durante il periodo notturno con la maggiorazione del 25%.

CCNL Pubblici esercizi 4 livello Retribuzione mensile	Retribuzione per 5 ore notturno	Maggiorazione da CCNL 25%	Totale riconosciuto lordo per 5 ore di notturno	Trattamento Integrativo Speciale spettante
1.462,69	42,52	10,63	53,15	7,97

Lavoro straordinario festivo

CCNL Pubblici esercizi 4 livello Retribuzione mensile	Retribuzione per 30 ore straordinario festivo	Maggiorazione da CCNL 30%	Totale riconosciuto lordo per 30 ore di straordinario festivo	Trattamento Integrativo Speciale spettante
1.462,69	255,12	76,54	331,66	49,75

CCNL Pubblici esercizi 4 livello Retribuzione mensile	Retribuzione per 15 ore straordinario festivo	Maggiorazione da CCNL 30%	Totale riconosciuto lordo per 15 ore di straordinario festivo	Trattamento Integrativo Speciale spettante
1.462,69	127,56	38,27	165,83	24,87

CCNL Pubblici esercizi 4 livello Retribuzione mensile	Retribuzione per 5 ore straordinario festivo	Maggiorazione da CCNL 30%	Totale riconosciuto lordo per 5 ore di straordinario festivo	Trattamento Integrativo Speciale spettante
1.462,69	42,52	12,76	55,28	8,29

Dipartimento Scientifico

**Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**

A cura di:

Luca Caratti (coordinamento)
Carlo Cavalleri